



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 93

SEDUTA DEL 29/07/2020

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

*L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFY NICOLA	X	
SPADONI GIOVANNI	X		RASTELLI FEDERICA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO	X	
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA	X	
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA	X				

TOTALI PRESENTI n. 17 TOTALI ASSENTI n. 0

Sono presenti gli Assessori: GRECO FRANCESCA, VOLPI ANTONELLA, LUMI ALESSANDRO, SARTONI ALESSANDRO, CORRIERI EMILIANO

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, RASTELLI FEDERICA, RASTELLI GIANNA

Il Presidente, pone in discussione l'argomento in oggetto.

*Alla votazione risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFY NICOLA	X	
SPADONI GIOVANNI	X		RASTELLI FEDERICA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO	X	
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA	X	
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA	X				

TOTALI PRESENTI n. 17 TOTALI ASSENTI n. 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n. 9 DEL 27/02/2017, nel quale nella parte 2 veniva disciplinata la componente Tari;

**VISTA** la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

**CONSIDERATO** inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

### **PRESO ATTO** che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

## **RICHIAMATO:**

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei

rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”;

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**CONSIDERATO** che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

**RISCONTRATO** che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

**PRESO ATTO** che l'approvando Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, all'art. 14 contiene una disciplina applicativa del citato comma 660 per le utenze domestiche;

**RITENUTO** di dover inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale, applicando una riduzione della parte variabile del tributo nella misura stabilita con delibera ARERA n. 158/2020 relativamente alle attività indicate nell'allegato A della predetta delibera– Tabella 1a, 1b e Tabella 2;

**RITENUTO** altresì, in considerazione della volontà di conferma delle tariffe 2020 in misura pari a quelle del 2019, come concesso dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, rinviare l'approvazione del PEF al 31/12/2020, trasformando la riduzione del coefficiente Kd a monte della tariffa in una riduzione che agisca a valle della tariffa – con risultato equivalente – senza necessità di modificare le tariffe non solo delle utenze beneficiarie, ma anche di tutte le altre utenze non domestiche, in aderenza a quanto suggerito dall'IFEL nel documento del 31 maggio u.s.;

## **VISTO**

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione*

*effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";*

**RITENUTO** opportuno, alla luce degli adeguamenti normativi da apportare e delle modifiche da introdurre, procedere con la modalità di approvazione di un nuovo Regolamento (Allegato A), piuttosto che provvedere a una sostanziale modifica ed integrazione del medesimo che risulta ricompreso all'interno del regolamento della IUC;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**SENTITE** le Commissioni Consiliari "Statuto e Regolamenti" e "Sviluppo Economico" riunitesi congiuntamente in data 23.07.2020;

**CONSIDERATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "*Attribuzioni dei Consigli Comunali*" ed in particolare le lettere:

- a) relativamente all'approvazione dei regolamenti comunali;
- f) relativamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi comunali;

**VISTI** gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267;

**VISTI** gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "B");

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "C");

**VISTO** il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "D");

**EVIDENZIATA** l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'immediata trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul sito internet dedicato;

*Sull'argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;*

**EFFETTUATA** la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

**Presenti** n. 17;  
**Votanti** n. 17;  
**Favorevoli** n. 17;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente ripetute

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) secondo lo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (sub lettera "A"), dando atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;
2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento IUC – TARI, approvato con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni, si intende integralmente sostituito da quello di cui al precedente comma 1, restando ferma la disciplina del previgente regolamento per tutti i rapporti sorti fino al 31/12/2019;
3. **DI STABILIRE** l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. **DI STABILIRE** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Funzionario del Settore Tributi, Rag. De Vincenzi Valentina;
5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. **DI DARE ATTO:**
  - che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
  - che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
7. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 4 allegati:

## **IL PRESIDENTE**

**PONE** quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

<b>Presenti</b>	<b>n. 17;</b>
<b>Votanti</b>	<b>n. 17;</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>n. 17;</b>

**PROCLAMA** l'esito della votazione e,

**DICHIARA**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

*Avv. Giovanni Spadoni*

**Il Vice Segretario Generale**

*Dott.ssa Rafaela Verdicchio*